

Articoli/Articles

L'EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE IN TEMA DI
SPERIMENTAZIONE ANIMALE NEL REGNO D'ITALIA:
ASPETTI NORMATIVI ED ETICI DALL'UNITÀ D'ITALIA
ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE

MATTEO GULINO

Dipartimento di Scienze e Biotechnologie medico-chirurgiche
Sapienza Università degli Studi di Roma, I

SUMMARY

*PROTECTION LAWS RELATING TO ANIMAL TESTING
IN THE KINGDOM OF ITALY: AN HISTORICAL OVERVIEW*

The first Italian law ruling the protection of animals used for research and testing dates back to 1913, when Italy was under the Vittorio Emanuele III's Kingdom. Before this period, the only rules about the protection of animals were in the various Penal Codes in force within the Italian territories. The legislation included in the Penal Codes mostly covered the cruelty to animals and regulation of the use of animals for scientific purposes were not even always provided.

In the present paper, the author provides a synthetic historical overview of the main protection laws relating to animals used for research and testing between 1911 and 1941, highlighting the main juridical and ethical aspects of the use of animals for scientific purposes.

Introduzione

La sperimentazione sugli animali rappresenta uno degli aspetti più controversi e al contempo più affascinanti della ricerca scientifica in campo biomedico. In ambito giuridico, la delicata e complessa

Key words: Animal Law - Public Health - Animal Testing - Medical Sciences

opera di regolamentare la società ed il suo inarrestabile progresso tecnologico ha da sempre richiesto un costante e, purtroppo sovente mutabile nel tempo, bilanciamento degli interessi e dei diritti in gioco. L'ordinamento giuridico italiano dedica diverse norme al tema degli animali, definendoli e regolamentandoli a seconda dei contesti talvolta come fonte di diritti e doveri altrui, talvolta come centro autonomo di diritti, seppur in via indiretta¹.

Per ciò che concerne più specificatamente il tema dell'utilizzo degli animali a fini scientifici, ovvero di quelli che oggi sono chiamati i cc.dd. animali da laboratorio, sebbene l'utilizzo più o meno sistematico di questi ultimi in contesti di sperimentazione biomedica risalgia almeno all'epoca galenica, le prime leggi organiche in tale materia vengono comunemente fatte risalire al primo decennio del Regno d'Italia di Vittorio Emanuele III². In quegli anni l'utilizzo degli animali era correlato a diverse finalità; finalità di natura scientifica e didattica, finalità di intrattenimento (giuochi) e, soprattutto, finalità di carattere industriale: si pensi, ad esempio, al diffuso fenomeno dell'accecamento degli uccelli^{3,4}. Il contesto giuridico era piuttosto scarno e non esisteva una legislazione specifica sulla sperimentazione animale. La legislazione vigente non era raffinata e nessuna distinzione sembra emergere nei testi giuridici tra vivisezione in senso stretto e attività sperimentale *in vivo* di altro genere. Gli unici richiami normativi referenti al mondo animale si potevano rinvenire nei vari codici penali vigenti ove, in vario modo, si attribuiva rilevanza penale alla condotta di maltrattamento sugli animali.

Ciononostante, la questione della vivisezione costituiva già argomento di vivo interesse, oltre che oggetto di importanti dibattiti: l'opinione degli italiani era infatti divisa tra chi era a favore di un utilizzo degli animali senza limiti e chi invece riteneva fosse necessaria una maggior cautela⁵. Se fino al 1800 la sperimentazione sugli animali era utilizzata più che altro con finalità di carattere osservazionale (studio e determinazione di caratteri anatomici e meccanismi

fisiologici), dal XIX secolo in poi la sperimentazione sui soggetti viventi inizia ad assumere forme più ampie e meno circoscritte: la sperimentazione sugli animali, infatti, inizia ad essere utilizzata anche per determinare il meccanismo di sviluppo delle malattie. Come noto, infatti, erano gli anni in cui Claude Bernard (1813-1878) definì la medicina sperimentale come la scienza in grado di spiegare la patogenesi delle malattie attraverso il determinismo eziologico e curativo, ponendo le basi metodologiche della medicina sperimentale, e la sperimentazione sui soggetti viventi appariva l'unico modo per far progredire la scienza compatibilmente con le necessità della popolazione⁶.

Nel 1871 Giuseppe Garibaldi, Anna Winter e Timoteo Riboli costituiscono a Torino la prima società in rappresentanza dei diritti degli animali con la denominazione di "*Società protettrice degli animali contro i mali trattamenti che subiscono dai guardiani e dai conducenti*"⁷. Da lì in poi l'esempio torinese viene seguito da molteplici altre iniziative private volte a raccogliere adesioni per la costituzione di nuove società e la discussione attorno ai diritti degli animali inizia ad alimentarsi⁸. La questione dell'utilizzazione degli animali a fini sperimentali suscita interesse anche a livello internazionale e nazionale, posto che aumenta il numero delle petizioni tendenti ad abolirla, o quantomeno a regolamentarla. A tal proposito, ad esempio, è utile il richiamo alla petizione sottoscritta e presentata il 1 dicembre del 1909 alla Camera dei Deputati di Parigi, su proposta del deputato Lucien Millevoye (1850-1918), con la quale si denunciò l'abuso quotidiano di esperimenti sugli animali senza necessità⁹. Per quanto riguarda l'Italia invece, è interessante il richiamo alla circolare del 25 luglio del 1890 diramata dal Ministro della Pubblica Istruzione Pasquale Villari, nella quale viene mosso un vero e proprio appello ai Direttori delle Scuole di Medicina Veterinaria di Torino, Milano e Napoli ed ai Rettori delle Università di Pisa, Modena, Parma e Bologna, affinché negli istituti scientifici

non fosse trascurato il fatto di limitare, il più possibile, l'intensità e le sofferenze degli animali utilizzati¹⁰.

La questione peraltro era stata affrontata anche nell'ambito di congressi medici internazionali, tra i quali emerge per importanza sicuramente il Congresso internazionale medico di Londra dell'agosto del 1881¹¹.

Lo sviluppo della medicina sperimentale, l'impiego sempre più diffuso di animali in ambito scientifico e la trasformazione di argomentazioni a tutela degli animali in movimenti politici, o quantomeno associativi, spinsero il Legislatore ad introdurre - sebbene a più riprese - una regolamentazione ad hoc in ambito biomedico.

Nel presente articolo, l'autore propone una sintetica ricostruzione storica dei principali testi legislativi italiani in tema di sperimentazione animale nel periodo compreso tra il 1911 e il 1941, evidenziando i principali aspetti normativi ed etici dell'utilizzo degli animali a fini scientifici all'interno delle università e degli istituti di ricerca.

Il divieto di maltrattamento degli animali nei codici penali nel periodo pre e post-unitario

I vari testi giuridici in vigore nei territori della penisola italiana del periodo pre e post unitario, tendevano a disciplinare il fenomeno del maltrattamento degli animali in modo non uniforme. Generalmente, si tendeva ad attribuire rilevanza penale esclusivamente ai casi di maltrattamento animale effettuato in determinati luoghi, spesso pubblici, e l'utilizzo degli animali a fini scientifici o didattici non era nemmeno sempre contemplato. Nel codice penale sardo, promulgato il 20 novembre del 1859, ad esempio, l'art. 685, articolo di apertura del Libro terzo, Capo I, recante il titolo "*Delle contravvenzioni riguardanti l'ordine pubblico*" prevedeva espressamente al settimo comma, che "*Cadono in contravvenzione [...] Coloro che in luoghi pubblici incrudeliscono contro animali domestici*". Questa fattispecie di reato - che poteva applicarsi limitatamente agli eventi occorsi

in luoghi pubblici - poteva dirsi integrata ogni qual volta ci si trovasse di fronte ad una condotta costituente di fatto un atto di crudeltà; in altre parole, un atto costituente un maltrattamento eccessivo ed abusivo perché non giustificato e, dunque, commesso oltre i limiti della repressione e dell'utile. Sebbene la ratio benefica della norma fosse abbastanza desumibile, l'astrattezza e l'indeterminatezza della terminologia utilizzata lasciavano ampio margine di giudizio e di apprezzamento al giudice¹². Peraltro, la estrema delimitazione territoriale riguardo l'applicazione della fattispecie di reato non permetteva alla norma di assumere quella necessaria efficacia deterrente. Una regolamentazione maggiormente specifica si rinveniva invece nella successiva norma contenuta all'interno del Codice Penale Zanardelli del 1889, ove il reato di maltrattamento degli animali era previsto anche per il solo fine scientifico o didattico. L'art. 491 di questo codice, infatti, dopo aver definito il reato di maltrattamento degli animali - "*Chiunque incrudelisce verso animali o, senza necessità li maltratta ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive, è punito con ammenda*" - estendeva l'applicabilità della medesima sanzione penale per esso stabilita anche a "*colui il quale anche per il solo fine scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'insegnamento*" avesse sottoposto "*animali ad esperimenti tali da destare ribrezzo*". Non solo. Contrariamente a quanto accadeva per il Codice sardo, nel Codice Zanardelli il Legislatore decise di rimuovere l'inciso "*in luoghi pubblici*", attribuendo maggior efficacia deterrente alla norma¹³. Sebbene anche tale normativa presentasse in realtà importanti aree di criticità, appariva sicuramente degno di nota lo sforzo del legislatore di aver meglio esplicitato i requisiti integranti l'attributo di atto di crudeltà verso gli animali nella condotta del reo, cosa questa che sicuramente non era stata minimamente considerata nella stesura del codice sardo. Infatti, gli incisi "*senza necessità*" e "*li costringe a fatiche manifestamente eccessive*" davano meglio l'idea di quale tipo di condotta integrasse

l'atto di incrudelire. Ciononostante, se da un lato l'aggettivazione della condotta del reo poneva per una fattispecie di reato più precisa e meno discrezionale, dall'altro lato l'utilizzo del termine "*manifestamente*" rischiava di essere interpretato in modo troppo restrittivo sì da escludere il reato ogni volta che non ci si trovasse di fronte a sevizie straordinarie. La questione era già stata sollevata in una delle molteplici sedute della Camera dei Deputati durante il lungo e complesso processo di unificazione dei codici penali della penisola italiana. Testimonianza diretta ne è stata, ad esempio, la tornata del 21 aprile del 1875 della Camera dei Deputati ove l'allora Senatore Eula evidenziò che se l'eccesso della fatica imposta all'animale non era manifesta, il giudice non avrebbe potuto provvedere alla condanna e che probabilmente in molti casi sarebbe stato meglio lasciare all'apprezzamento dei giudici il giudizio su quando la fatica era da considerarsi eccessiva¹⁴. Altrettanto degna di nota era l'eliminazione della limitazione degli atti di crudeltà nei luoghi pubblici, presente invece nel precedente codice sardo.

La ratio della norma era in ogni caso piuttosto chiara: vietare esperimenti che potevano in qualche modo turbare il senso comune di civiltà e non piuttosto quella di introdurre una disciplina vera e propria che estendesse esplicitamente una dimensione morale anche al mondo animale. Del resto il reato contravvenzionale di cui all'art. 491 sopra menzionato si inseriva all'interno del titolo delle contravvenzioni "*contro la pubblica moralità*".

La disciplina in questione se poneva limiti piuttosto flessibili nell'ambito della sperimentazione in generale, non poneva invece alcun limite riguardo la sperimentazione condotta all'interno delle Università. A tal proposito, è peraltro utile ricordare che nella relazione al Codice Zanardelli, l'Onorevole Villa sottolinea come la legge fosse incompetente a decidere dell'utilizzo degli animali a fini scientifici, essendo invece legittimata soltanto a proibire e punire gli atti di crudeltà e ferocia privi di ragione scientifica¹⁵.

Del resto, il fatto che la tutela penale contenuta nel Codice Zanardelli prevedesse una distinzione anche tra luoghi d'insegnamento e non, poteva essere giustificata da un lato dal grande rispetto che in quegli anni si nutriva per le università, per gli ospedali e per le accademie scientifiche non universitarie, luoghi in cui la scienza era promossa, dall'altro da una morale ancora troppo incardinata e circoscritta a una dottrina pura dei diritti umani.

La tutela degli animali come questione di educazione e civiltà: la scarna legislazione in tema di sperimentazione animale nel Regno d'Italia di Vittorio Emanuele III

Come sopra accennato, bisognerà attendere la prima decade del 1900 prima di poter parlare di una legislazione specifica e più o meno organica in tema di sperimentazione animale.

La prima legislazione italiana in tema di protezione degli animali era infatti contenuta all'interno della legge n. 611 del 12 giugno 1913¹⁶. Questa legge si inseriva sicuramente nella copiosa produzione normativa avutasi durante il periodo delle cc.dd riforme, dal 1911 al 1914, anni in cui appunto si manifestò maggiormente la politica riformista di Giolitti.

La legge in questione venne proposta dall'allora Ministro dell'Interno e Presidente del Consiglio Giolitti. La legge, recante "*Provvedimenti per la protezione degli animali*", composta da 9 articoli, trattava vari argomenti ma tutti tendenti ad un unico fine: regolamentare l'utilizzo degli animali. La ratio di questa legge era facilmente desumibile dal testo della relazione accompagnatoria al disegno di legge presentato da Giolitti nella seduta del Senato del 24 giugno 1911, che testualmente recita:

Non sentimentalismo ma ragioni alte di educazione e civiltà hanno mosso il governo raggruppare in tale disegno disposizioni diverse, ma concorrenti tutte allo scopo di estirpare invalse consuetudini che offuscano la gentilezza del patrio costume¹⁷.

Analizzando il testo della relazione suddetta, si comprende come, analogamente a quanto accadeva per la tutela prevista dal Codice Zanardelli, la tutela degli animali era più che altro connessa ad una questione di educazione e di senso comune di civiltà, piuttosto che finalizzata ad estendere una dimensione morale anche al mondo animale: tali esseri infatti seppur al servizio dell'umanità e inferiori, venivano pur sempre considerati deboli. Il continuare a permettere *“la vista di sofferenze, anche se imposte ad esseri inferiori”* avrebbe infatti, oltre che sopito quel minimo senso di pietà esistente, anche abituato *“a maltrattare e tollerare maltrattamenti anche verso gli uomini: saevitia in bruta est tirocini un crudelitatis in homines*. La tutela degli animali rappresentava una questione di educazione anche *“perché ogni mezzo diretto ad addolcire il cuore del fanciullo, e a migliorarlo,”* sarebbe stato inutile ed inerme, se egli avesse di fatto continuato ad *“assistere a crudeli sofferenze degli animali.”*

Gli obiettivi principali di questa legge consistevano principalmente nella modifica dell'art. 491 del Codice penale Zanardelli (mediante l'introduzione specifica degli atti che si ritenevano proibiti), nella costituzione delle società protettrici degli animali, incluso il relativo sistema di vigilanza, e nell'introduzione di una disciplina maggiormente dettagliata per lo svolgimento delle attività e degli esperimenti di natura scientifica.

La disciplina in tema di sperimentazione scientifica trovava collocazione sistematica all'interno dell'art. 9 che, confermando di fatto la tendenza dei codici penali previgenti a collocare le università in una sorta di limbo esente dai precetti penali, integrò la disciplina previgente con l'introduzione di un limite di *“persona”*. Il Codice Zanardelli infatti prevedeva solamente un limite di *“luogo”* (*“ma fuori dei luoghi destinati all'insegnamento”*), consentendo di fatto lo svolgimento di esperimenti, anche tali da destare ribrezzo, da parte di chiunque all'interno dei luoghi di insegnamento. Con la promulgazione della legge n. 611/1913 invece venne introdotto anche un

divieto di persona, per cui tutti gli esperimenti potevano essere eseguiti soltanto da persona munita di una speciale licenza rilasciata dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione dietro apposita istanza. La licenza, che doveva essere munita anche della firma del Preside della Facoltà di Medicina di una delle Università del Regno, stabiliva anche i luoghi in cui si sarebbero dovuti eseguire gli esperimenti. Detti obblighi però non si estendevano a tutte le categorie di sperimentatori: la norma, infatti, prevedeva un'espressa deroga per i docenti, gli assistenti nelle università o in altri istituti scientifici del Regno e i sanitari e veterinari addetti ai laboratori e agli uffici governativi (art. 9).

Per meglio comprendere la scelta del legislatore del 1913, è utile richiamare quanto riportato nella relazione accompagnatoria alla legge suddetta, ove si fa espressamente menzione del fatto che le questioni sulla necessità di introdurre i limiti entro i quali contenere la vivisezione e le modalità con cui questa doveva essere praticata, non costituivano in realtà il motivo dell'intervento legislativo. I limiti introdotti non riguardavano le università e gli altri istituti scientifici del Regno, essendo invece rivolti a chiunque altro, sia studente che addetto ad istituti scientifici o laboratori, avesse voluto intraprendere esperimenti scientifici. In quegli anni tra l'altro vi era la solida opinione che le università ed, in genere, tutti gli istituti scientifici del Regno potessero in nome del progresso della scienza fare qualunque cosa sugli animali e dunque anche sacrificarli. Gli scienziati godevano di buona fama e la finalità benefica e di cura sottesa all'attività di ricerca era particolarmente tutelata. In tal senso, assume rilevanza la parte nella predetta relazione in cui si fa espressamente menzione del fatto che i parlamentari dell'epoca avevano fiducia assoluta “*nella coscienza e nel cuore degli scienziati*”, che per “*trovare rimedio ai morbi che*” affliggevano “*l'umanità, nella scuola e nel laboratorio*” erano costretti a “*chiedere il segreto della salute alle viscere palpitanti degli animali, tra il dolore e il sangue*”¹⁸.

Sebbene fosse stato apprezzato lo sforzo compiuto dal legislatore, la legge n. 611 venne successivamente modificata dalla legge n. 292 del 10 febbraio 1927, recante “*Modificazione all’art. 9 della legge 12 giugno 1913, n. 611, concernente provvedimenti per la protezione degli animali*”¹⁹. La nuova legge aveva lo scopo di modificare unicamente l’art. 9, mediante una nuova riformulazione dello stesso, che contenesse maggiori limiti e obblighi alla ricerca condotta sugli animali. Il primo comma dell’articolo novellato recitava che “*gli esperimenti scientifici su animali viventi delle specie dei mammiferi ed uccelli sono permessi soltanto negli istituti scientifici, secondo le indicazioni e sotto la responsabilità dei rispettivi direttori*”. Vennero inoltre introdotti il divieto di riutilizzo di animali già sottoposti ad operazione per ulteriori esperimenti tranne i casi in cui ciò fosse stato necessario per ragioni d’indagine scientifica ed il divieto di custodire cani destinati ad esperimenti in locali annessi agli ospedali, onde evitare di turbare la tranquillità degli infermi.

Con la promulgazione della legge 611 si era sicuramente raggiunto lo scopo di disciplinare, sebbene in modo embrionale, la pratica dell’utilizzo degli animali e, conseguentemente, anche di contribuire a far cessare gli abusi e gli utilizzi distorti che di tale pratica si facevano. L’impianto legislativo giustificava le operazioni dolorose su esseri viventi unicamente perché finalizzate allo scopo di meglio determinare qualche legge fisiologica, ovvero di far acquisire nozioni che potessero condurre alla cura di qualche malattia, ma al contempo non prevedeva alcun tipo di tutela specifica sugli animali e soprattutto alcun limite al riutilizzo di quelli già sottoposti ad operazioni. Nei dibattiti del tempo si era diffusa in modo preponderante l’idea che il rinnovare esperimenti già fatti, il cui risultato fosse già stato acquisito dalla scienza, e per la sola illustrazione di conferenze, o per pura curiosità di studenti, non avrebbe mai dovuto essere permesso, poiché in questi casi lo spettacolo del martirio di esseri sensibili non avrebbe giovato neppure alla scienza, mentre avrebbe unicamente

leso i sentimenti migliori dell'uomo. In altre parole, l'esperimento che non conduceva ad un vero e proprio progresso della scienza doveva essere considerato come mero atto di crudeltà sugli animali. Con la promulgazione della legge 292 dunque, si iniziano a gettare le basi per un impianto legislativo più organico e sicuramente più rappresentativo di quel senso comune di educazione e civiltà, che era stato proprio il corollario e la motivazione della precedente legge 611. La nuova legge, in sostanza, ribadendo con maggior forza il concetto che gli atti di mera crudeltà sugli animali non potevano essere tollerati da un paese civile, estendeva tale principio anche alle *“sfere superiori e intellettuali della società”*, cioè alle università.

Del resto vi è da dire che, in ambito internazionale, vi erano paesi stranieri che avevano già introdotto una disciplina maggiormente efficace a tutela degli animali, come ad esempio l'Inghilterra che il 15 agosto 1876 promulga la legge *“An act to amend the law relating the cruelty to animals”*^{20,21}.

La legge del 12 giugno 1931 n. 924: le prime basi concettuali per una disciplina del futuro.

La produzione legislativa in tema di sperimentazione animale non tarda a riprendere. Solamente quattro anni dopo la modifica dell'art. 9 della legge 611 del 1913 infatti, il legislatore interviene nuovamente sulla materia, introducendo nuove modifiche ed integrazioni alla disciplina previgente.

Il 12 giugno del 1931 entra in vigore la legge 924, recante il titolo *“Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo”*²². A differenza della legge 611, la nuova legge aveva il pregio di regolamentare la materia dell'utilizzo degli animali a fini scientifici e didattici unicamente in un unico testo di legge, attribuendo così alla disciplina in tema di sperimentazione animale una collocazione sistematica più definita all'interno del nostro ordinamento giuridico. Composta da 6 articoli,

la legge utilizzava per la prima volta il termine vivisezione e, differentemente dalle precedenti legislazioni, affrontava in maniera più organica ed omnicomprensiva, la tutela degli animali da laboratorio.

La nuova disciplina, infatti, prevedeva un divieto generale di praticare la vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali, un sistema di deroghe espresse al detto divieto, un limite di persona (così come già prevedeva la precedente disciplina), l'obbligo di utilizzare presidi per diminuire la sofferenza degli animali (anestesia o, in casi estremi, soppressione), l'obbligo rivolto ai Direttori degli Istituti scientifici e dei Laboratori di adottare un registro degli esperimenti nonché un sistema di vigilanza sull'operato degli Istituti scientifici e dei Laboratori.

Il primo articolo della legge suddetta recitava che *“La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo sono vietati (mammiferi ed uccelli) quando non abbiano lo scopo di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale, e sono consentiti soltanto negli Istituti e Laboratori scientifici del Regno, sotto la diretta responsabilità dei rispettivi Direttori.”*

Ebbene, è di tutta evidenza la portata innovativa che ebbe al tempo questa normativa. Mentre la precedente legge 611 si limitava a consentire la sperimentazione sugli animali delle specie mammifere e sugli uccelli unicamente negli istituti scientifici, la legge 924 proponeva una formulazione del precetto giuridico diametralmente opposta. Venne introdotto infatti per la prima volta un divieto esplicito di praticare la vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali con deroga espressa ai casi in cui dette pratiche fossero finalizzate a promuovere la scienza ed, in generale, il suo progresso. La legge trattava anche il caso degli esperimenti che comportavano la vivisezione per soli fini didattici, la cui liceità risiedeva nel requisito della *“inderogabile necessità”*. Il secondo comma dell'art. 1 prevedeva che tale requisito ricorresse nei casi in cui non fosse stato *“possibile ricorrere ad altri metodi dimostrativi”*²³.

Il terzo comma invece, introduceva un limite di persona, secondo cui la vivisezione e tutti gli altri esperimenti potevano essere eseguiti soltanto dai laureati delle facoltà di medicina e chirurgia, veterinaria e scienze naturali, dagli studenti delle facoltà di medicina e chirurgia che avessero compiuto il primo biennio e dagli studenti delle facoltà di veterinaria e scienze naturali che avessero compiuto il primo triennio. Ovviamente gli esperimenti condotti da studenti dovevano essere autorizzati dalla Direzione ed erano in ogni caso svolti sotto la diretta responsabilità dei Direttori degli Istituti Scientifici e dei Laboratori²⁴. La norma appena richiamata non era di poca importanza. Il Legislatore del 1931 raggiunse infatti la consapevolezza che l'esecuzione di esperimenti scientifici su esseri viventi presupponeva un certo grado di competenza e di maturità; cosa questa che sicuramente non poteva ricercarsi negli studenti di primo anno. Era ovvio, infatti, che solamente gli studenti che avessero compiuto alcuni anni di corso potevano aver acquisito sufficiente pratica e conoscenza scientifica del corpo degli animali. Ovviamente l'obbligatorietà di detti requisiti doveva essere letta in una prospettiva di maggior tutela e rispetto verso gli animali. Sul punto peraltro, vi è da ricordare che le precedenti legislazioni nulla prevedevano in tal senso. In realtà, la legge consentiva una deroga al disposto di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge n. 924 del 1931, consentendo lo svolgimento di esperimenti su animali anche a soggetti diversi da quelli menzionati nel secondo comma. In tal caso, la legge subordinava la liceità dello svolgimento degli esperimenti a "*casi di eccezionale importanza*" ed, in ogni caso, all'ottenimento di una speciale autorizzazione rilasciata dal Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale²⁵.

Un'altra grande innovazione della legge 924 risiedeva nell'introduzione dell'obbligo dell'utilizzo dell'anestesia. L'art. 2, primo comma, infatti, recitava che "*La vivisezione può essere eseguita soltanto previa anestesia generale o locale, che abbia efficacia per tutta la*

durata della operazione, fatta eccezione dei casi in cui l'anestesia sia incompatibile in modo assoluto coi fini dell'esperimento". Il fine di ridurre le sofferenze degli animali sottoposti a vivisezione era rafforzato dal successivo secondo comma, che prevedeva l'obbligo di sopprimere l'animale quando fosse presumibile che il dolore potesse persistere dopo la cessazione degli effetti dell'anestesia²⁶. In linea con la disciplina previgente invece, il terzo comma dell'art. 2 ribadiva il divieto di utilizzo dell'animale già sottoposto a vivisezione per ulteriori esperimenti, salvo i casi di "*assoluta necessità*". A tal proposito, non è pleonastico aggiungere che l'introduzione di tale inciso conferiva alla tutela degli animali maggior rigore, oltre che maggior certezza giuridica.

La tutela del benessere e della cura degli animali veniva ulteriormente rafforzata dalla prima parte del successivo articolo 3, il quale prevedeva che "*Gli animali destinati alla vivisezione od a qualsiasi altro esperimento devono essere mantenuti in buone condizioni di stabulazione [...]*". Per la prima volta, infatti, assumono rilevanza giuridica non solamente la tipologia dei soggetti legittimati ad eseguire gli esperimenti, ma anche le modalità di esecuzione degli stessi. Se era corretto affermare che il progresso della scienza poteva giustificare l'utilizzo di esseri viventi, cagionandone in alcuni casi anche la morte, era altrettanto corretto affermare che la scienza doveva pur sempre mantenere un livello minimo di civiltà. Analogamente a quanto prevedeva la nuova formulazione dell'art. 9 della legge n. 611/1913 (così come modificata dalla successiva legge n. 292/1927), la seconda parte dell'articolo in questione recitava che "*[...] i cani devono essere custoditi in locali così collocati da non recar disturbo ai ricoverati negli ospedali o case di cura, agli studiosi nei laboratori scientifici, od al pubblico in genere*". Su quest'ultimo aspetto, è sufficiente evidenziare che la ratio sottesa alla seconda parte della norma sopra detta non era la medesima della prima parte.

Come sopra accennato, la legge prevedeva anche l'obbligo ai direttori degli istituti e dei laboratori di tenere registri in cui riportare i dati relativi agli esperimenti sugli animali. Nello specifico, la legge imponeva di riportare i dati inerenti l'ubicazione e i nomi dei singoli istituti e laboratori ove venivano eseguiti gli esperimenti. Tali dati dovevano poi essere trasmessi alla fine dell'anno accademico, con accluso anche il libretto delle lezioni (per ciò che concerneva la vivisezione in senso stretto) dagli stessi direttori ai rettori delle università, i quali a loro volta avevano l'obbligo di trasmetterli ai ministri per l'interno e per l'educazione nazionale²⁷. Tale obbligo rappresentava una importante novità, posto che aveva la finalità da un lato di sensibilizzare e responsabilizzare coloro i quali avevano un dovere di vigilanza, dall'altro lato di rendere, da un certo punto di vista, più agevole l'eventuale controllo sulla effettiva necessità degli esperimenti che venivano eseguiti.

Per ciò che concerne la regolamentazione circa il controllo sulle attività condotte dagli istituti e le sanzioni per le eventuali violazioni commesse, l'art. 5 attribuiva una competenza specifica ai prefetti, i quali si avvalevano a loro volta della consulenza dei medici provinciali. Analogamente a quanto prevedeva la precedente legislazione contenuta nella legge n. 292/1927, la sanzione prevista non era la restrizione della libertà personale, bensì una semplice pena pecuniaria. Tuttavia, il Legislatore decise di aumentarla, portandola da un minimo di lire 500 ad un massimo di lire 1.000. Viene rimossa invece l'attribuzione premiale della metà della pena pecuniaria per gli agenti che avessero denunciato la commessa violazione²⁸.

Sebbene la legge del 1931 contenesse precetti di grande innovazione - almeno stando a quanto era previsto nelle precedenti legislazioni - non ci si può esimere dal rilevare che molte furono le critiche mosse alla sua impostazione e strutturazione. Già negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore della legge, infatti, ci furono molti personaggi illustri che evidenziarono l'assenza di praticità del-

la nuova regolamentazione. Ad esempio, secondo Raffaele Garofalo (1851-1934), l'art. 1 della legge italiana era un'ottima disposizione solo in astratto. Se si voleva veramente reprimere il fenomeno della vivisezione sregolata di quegli anni, si sarebbe dovuto vietare *erga omnes* la vivisezione e prevedere espressamente la punibilità degli operatori, con la sola eccezione di concessioni da rilasciarsi in casi speciali e per un determinato scopo a specifici istituti scientifici soggetti ad un vero controllo²⁹. Secondo il contenuto dell'articolo sopra richiamato, infatti, era sufficiente che l'esperimento avesse lo scopo della promozione della scienza, ma su tale ultimo aspetto nessun altro dettaglio era previsto. In una lettera del 5 marzo 1931 indirizzata agli onorevoli senatori del Regno, il Prof. Giuseppe Ciaccio evidenziava che l'intento della Società Protezione Animali di Spezia non era tanto quello di abolire integralmente la vivisezione oppure di mettere sotto il controllo degli antivivisezionisti le attività di sperimentazione scientifica, quanto piuttosto quello di trovare una "*via di conciliazione*" affinché la ratio "*della legge, già così mal ridotta*" non restasse del tutto frustata³⁰.

Per ciò che concerne gli altri aspetti della legge, sicuramente le maggiori critiche si fondavano anche sull'assenza di un vero e proprio controllo. A tal proposito, ad esempio, è utile evidenziare come l'introduzione dell'obbligo di compilare i registri non eliminasse con certezza il rischio del perdurare di esperimenti in spregio alla legge. Non solo. Probabilmente, l'aver eliminato l'attribuzione premiale agli agenti di pubblica sicurezza se da un lato aveva reso la normativa maggiormente conforme ai principi generali su cui si fondava il nostro ordinamento giuridico, dall'altro lato aveva sicuramente disincentivato gli agenti preposti al controllo a reprimere il diffuso fenomeno dei maltrattamenti sugli animali.

Per completezza, è bene precisare che le critiche furono mosse anche da coloro i quali erano a favore di una vivisezione senza limiti. A tal riguardo, appare degno di nota il parere fornito dalla facoltà di

Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Siena sul disegno di legge, che poi fu tramutato nella legge di cui si discute. Secondo detto parere alcune disposizioni della legge 924 avrebbero limitato fortemente *“le alte finalità della vivisezione come metodo fondamentale di ricerca indispensabile a tutte le scienze biologiche e mediche”* e, probabilmente, avrebbero posto *“gli sperimentatori italiani nella dolorosa condizione di non potere affermarsi onorevolmente con gli altri popoli nella gara per il progresso delle scienze”*³¹.

Di là dalle problematiche sopradette, la regolamentazione sulla sperimentazione animale torna ad essere oggetto di modifiche legislative: entra in vigore infatti la legge 1 maggio 1941 n. 615 recante *“Modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 924, sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo”*³².

La nuova normativa era composta da 3 articoli ed aveva la finalità di modificare solamente alcune disposizioni della legge del 1931. Se la legge precedente aveva blindato la ricerca scientifica negli istituti scientifici, il Legislatore - consapevole dell'importanza del progresso della scienza e della medicina - reintrodusse la possibilità di eseguire esperimenti scientifici anche in locali differenti³³. Per fare ciò tuttavia era necessario ricevere un'autorizzazione specifica, che si rilasciava con decreto del Ministro per l'Interno di concerto con quello per l'Educazione Nazionale²⁹. Ciononostante, la ratio sottesa a questo nuovo testo legislativo era quella di rafforzare le garanzie dirette ad assicurare che gli esperimenti sugli animali fossero condotti soltanto nei casi di necessità scientifica³⁴.

Viene introdotta infatti per la prima volta una tutela specifica per gli animali domestici, come i cani e i gatti. L'art. 1 prevedeva un divieto esplicito di eseguire trattamenti vivisezionisti su questi mammiferi, con la sola deroga espressa dell'assoluta necessità per l'esecuzione della ricerca e dell'impossibilità di ricorrere ad altre specie animali³⁵. La tutela era peraltro rafforzata dal successivo comma che imponeva ai direttori degli istituti scientifici che avessero voluto eseguire que-

sta tipologia di esperimenti di motivare con apposita istanza scritta le ragioni della loro scelta.

Ulteriore modifica degna di nota è quella inerente il sistema di controllo. L'art. 3 infatti, nel riformulare la legge precedente, attribuì la competenza della vigilanza sulle eventuali violazioni dei precetti giuridici alle guardie zoofile³⁶. Per ciò che concerne l'aspetto sanzionatorio, invece, il Legislatore si limitò ad aumentare le pene pecuniarie, senza includere alcun tipo di pena restrittiva della libertà personale.

Dall'analisi dei testi legislativi, tutti ripercorsi nel presente articolo, si desume chiaramente come la questione animale abbia avuto durante il Regno d'Italia una evoluzione piuttosto lenta e, per alcuni versi, molto ancorata ad una visione antropocentrica della società. L'interesse del Legislatore, infatti, si focalizzò non tanto sulla necessità di tutelare i bisogni ed il benessere degli animali, quanto piuttosto sul timore che il perdurare dei maltrattamenti sugli animali, anche per il solo fine scientifico, potesse offendere la sensibilità umana e, soprattutto, consolidare, oltre che diffondere, sentimenti negativi quali ad esempio la crudeltà verso soggetti deboli. Ciononostante occorre precisare che, sebbene la strada fosse ancora lunga da percorrere - almeno se si pensa all'attuale regolamentazione giuridica, peraltro di derivazione europea³⁷ - la legge n. 924 del 1931 (così come modificato dalla successiva legge n. 615/1941), merita sicuramente il plauso di aver per la prima volta nella storia dell'ordinamento giuridico italiano introdotto e definito le misure e gli accorgimenti minimi integranti un sistema di tutela e di interesse al benessere degli animali: il contenuto di tale legge, infatti, ha posto sicuramente le basi concettuali per quella che sarà la futura disciplina italiana³⁸.

BIBLIOGRAFIA E NOTE

1. ARDIA P., *La nuova legge sul maltrattamento degli animali: sanzioni e ammende per i combattimenti clandestini e per chi abbandona*. Diritto Penale e processo 2004; 12: 1462-1474.
2. GRMEK MD., *Il calderone di Medea: la sperimentazione sul vivente nell'antichità*. Roma-Bari, Laterza, 1996. Si veda anche LANSKA DJ., *Vesalius on the anatomy and function of the recurrent laryngeal nerves: medical illustration and reintroduction of a physiological demonstration from Galen*. J Hist Neurosci 2014; 23(3): 211-32.
3. Sul punto è interessante il richiamo alla Petizione presentata dai *rappresentanti di diciassette società finlandesi per la protezione degli animali, con materiale cartografico raffigurante l'itinerario degli uccelli migratori tra Tunisia e Finlandia*, 19 gennaio 1909. Archivio Storico Camera dei Deputati. Vol. 822, cc. 360-362, ove venne evidenziato che il flusso migratorio degli uccelli stava cambiando con ricadute importanti anche sull'agricoltura. Gli uccelli infatti erano utili per difendere i campi dagli insetti.
4. L'accecazione degli uccelli era una particolare pratica, molto utile per fini industriali e commerciali, che veniva utilizzata per farli cantare. In alcuni casi, tale pratica era utilizzata dai cacciatori anche come richiamo per gli altri uccelli. Si veda anche BOSSI L., *Trattato delle malattie degli uccelli e dei diversi metodi di curarle*. Milano, Giov. Silvestri, 1822.
5. Digesto Italiano, Vol. III Torino, Unione Tipografico Editrice, 1895, p. 254
6. BERNARD C., *Introduzione allo studio della medicina sperimentale*. Milano, Universale Economica, 1951. Per una panoramica completa sugli aspetti etici della sperimentazione animale, si veda GOFFI J. Y., *The ethics of animal experimentation*. J int Bioethique 2013; 24(1): 39-54 ove l'autore ripercorre i tre principali tipi di approcci sull'impiego di animali a fini scientifici con acclusi i rispettivi sostenitori: incondizionato (Claude Bernard), condizionato e regolamentato (Peter Singer) e proibitivo (Tom Regan e Gary Francione). V anche BONNOD J., *Principles of ethics in animal experimentation*. Dev Biol Stand 1980; 45: 185-7.
7. LINZEY A., *The Global Guide to Animal Protection*. Chicago, University of Illinois Press, 2013, pp. 12.
8. ARDIGÒ R., *Lettere edite ed inedite: 1895-1920*. Francoforte, P. Lang, 2000.
9. Lucien Millevoeye (1850-1918) era un giornalista nonché politico della Camera dei Deputati di Parigi nel periodo della tredicesima Repubblica. Egli condusse importanti battaglie anche nel settore della protezione degli

- animali. Vedi CIABURRI G., *La Vivisezione*. Torino, F.lli Bocca, 1929. Vd. anche YVES BORY J., *Science et patience. La polémique sur la vivisection au XIXe siècle en France*. Bulletin Amades 2011; 84: 2-6.
10. AGABITI A., *Il Problema della Vivisezione*. Roma, Enrico Voghera Editore, 1911, pp. 171.
 11. BUCCHI M., *Gli usi di un fatto scientifico. L'esperimento di Pasteur sul carbonchio nella stampa popolare*. Rassegna Italiana di Sociologia 1997; 3: 421-450, ove l'autore, tra le tante cose, riporta (notizia apparsa sulla stampa britannica) che venne vietato l'ingresso al Congresso alle donne per il timore di proclami antivivisezionisti.
 12. Digesto Italiano, Torino, Unione Tipografico Editrice, 1895, Vol. III p. 254.
 13. La rimozione dell'inciso "*in luoghi pubblici*" fu accompagnata da un processo molto lungo. I precedenti progetti del Codice Zanardelli, infatti, continuarono a subordinare l'applicabilità dell'art. 491 al fatto che il maltrattamento dell'animale dovesse avvenire in luogo pubblico. Per una migliore disamina di questo aspetto VESCOVI V., *Maltrattamenti di animali*. In: Enciclopedia Giuridica Italiana, Milano, Società Editrice Libreria, 1900, Vol. IX, parte II. pp. 542, ove viene peraltro evidenziato che l'ordinamento giuridico allora vigente era caratterizzato da principi generali per cui la condotta di incrudelire contro un animale sarebbe stata punibile sola qualora avesse offeso "*negli altri la gentilezza dei costumi e il sentimento della pietà*".
 14. Atti Parlamentari della Camera dei Deputati. Roma, Cotta e Comp Tipografia del Senato del Regno, 1875, pp. 1209.
 15. BELLONI GA., *Vivisezione*. In: D'AMELIO M., *Nuovo digesto italiano*. Vol. XII. Torino, Unione Tipografico Editrice Torinese, 1940, p. 1133.
 16. Legge 12 giugno 1913, n. 611, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1913 n. 153. Testo disponibile al seguente link: http://augusto.agid.gov.it/gazzette/index/download/id/1913153_PM (accesso 24 giugno 2016).
 17. Relazione disegno di legge in materia protezione animali. 24 giugno 1911. Archivio storico Camera dei Deputati. Vol. 906, 216-252 cc.
 18. Idem.
 19. Legge 10 febbraio 1927 n. 292, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 1927 n. 62. Testo disponibile al seguente link: http://augusto.agid.gov.it/gazzette/index/download/id/1927062_P1 (accesso 24 giugno 2016).
 20. Legge 15 agosto 1876 "Cruelty to animals". Testo disponibile al seguente link: <http://www.irishstatutebook.ie/eli/1876/act/77/enacted/en/print.html> (accesso 24 giugno 2016).

21. FINN MA., STARK JF., *Medical science and the Cruelty to Animals Act 1876: A re-examination of anti-vivisectionism in provincial Britain*. Stud Hist Philos Biol Biomed Sci 2015; 49: 12-23.
22. Legge 12 giugno 1931 n. 924, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1931 n. 180. Testo disponibile al seguente link: http://augusto.agid.gov.it/gazzette/index/download/id/1931180_P1.
23. Il secondo comma dell'art. 1 recitava che *“Gli esperimenti, che richiedono la vivisezione, a semplice scopo didattico, sono consentiti soltanto in casi di inderogabile necessità, quando, cioè, non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi”*.
24. Il terzo comma dell'art. 1 recita che *“La vivisezione e gli altri esperimenti possono essere eseguiti soltanto dai laureati in medicina e chirurgia, in veterinaria ed in scienze naturali, e dagli studenti di quelle facoltà, che abbiano compiuto il primo triennio del corso di medicina e chirurgia, o il primo biennio del corso di scienze naturali o di veterinaria, con il consenso della direzione e sotto la responsabilità dei direttori degli istituti e laboratori scientifici”*.
25. Il quarto comma dell'art. 1 recitava che *“Nei soli casi di eccezionale riconosciuta importanza, il ministro per l'interno, d'intesa col ministro per l'educazione nazionale, può consentire di eseguire la vivisezione e gli altri esperimenti sugli animali anche a chi non sia munito dei titoli suindicati. la relativa autorizzazione viene rilasciata dal ministro per l'interno su domanda dell'interessato, accompagnata da motivato parere del direttore dell'istituto dove gli esperimenti dovranno essere eseguiti”*
26. Il secondo comma dell'art. 2 recitava che *“Ove si presuma che il dolore debba persistere dopo cessata l'azione dell'anestetico e non risulti la necessità, ai fini dell'esperimento eseguito, di conservare ulteriormente in vita l'animale, questo deve essere ucciso prima che cessi l'effetto della anestesia”*.
27. L'art. 4 recitava che *“È fatto obbligo ai direttori degli istituti e dei laboratori, nei quali si eseguono esperimenti sugli animali, di tenere apposito registro, nel quale devono essere riportati i dati relativi agli esperimenti eseguiti in conformità del modulo annesso alla presente legge”*.
28. Mentre l'art. 9, così come riformulato dalla legge n. 292/1927, recitava espressamente che *“La metà dell'ammenda spetterà agli agenti che avranno denunciato la contravvenzione”*, l'art. 5 della legge n. 924/1931 si limitava a recitare che *“La vigilanza degli istituti e dei laboratori, ove si eseguono esperimenti sopra gli animali, per le eventuali trasgressioni alla legge, è affidata alle autorità prefettizie, le quali si varranno dell'opera dei medici provinciali”*.

29. GAROFALO R., *Nuove proposte intorno alla vivisezione*. Milano, F. Valardi, 1933, 6-7 pp.
30. CIACCIO G., *Parere Società Protettrice degli Animali Spezia 5 marzo 1931*. Archivio Storico Camera dei Deputati, Vol. 1228, 17-133cc.
31. Parere Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Siena 27 febbraio 1931. Archivio Storico Camera dei Deputati, Vol. 1228, 17-133cc.
32. Legge 1 maggio 1941 n. 615, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1941 n. 163. Testo disponibile al seguente link: http://augusto.agid.gov.it/gazzette/index/download/id/1941163_P1 (accesso 24 giugno 2016).
33. La possibilità di eseguire esperimenti sugli animali in locali differenti da istituti scientifici e/o laboratori era già prevista dalla infelice formulazione dell'art. 9 della legge del 12 giugno 1931 n. 611.
34. Parere Ministero dell'Educazione Nazionale. 29 gennaio 1941. Archivio Storico Camera dei Deputati Vol. 1398, 458-513cc.
35. Il primo comma dell'art. 1 della legge n. 615/1941 recitava che "*La vivisezione sui cani e sui gatti è normalmente vietata, salvo che essa sia ritenuta indispensabile per esperimenti di ricerca scientifica e non sia assolutamente possibile avvalersi di animali di altra specie.*"
36. Per ciò che concerne la disciplina delle guardie zoofile, si rinvia alla legge 11 aprile 1939 n. 612 recante il titolo "*Istituzione dell'Ente Nazionale Fascista per la protezione degli animali.*"
37. Attualmente la regolamentazione in tema di sperimentazione animale è contenuta nel Decreto Legislativo del 4 marzo 2014 n. 26 recante norme in tema di "*Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici*".
38. PANZINI G., LORENZINI R. N., *Animal experimentation in Italy. Legislation and the authorization of research protocols*. Ann Ist Super Sanita 2004; 40(2): 205-10.

Correspondence should be addressed to:

Matteo Gulino, Corso della Repubblica, 79 - 04100 - Latina (LT)

matteo.gulino@uniroma1.it